

Art. 5 della legge regionale 54/1975. Art. 16, comma 3, della legge regionale 4/2009. Primi indirizzi per l'individuazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio da eseguire in amministrazione diretta.

PREMESSE

La Regione esegue lavori forestali in amministrazione diretta volti alla tutela del territorio ed alla sistemazione idraulico forestale secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 54/1975, laddove è previsto che possano essere eseguiti in via diretta regionale i lavori di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse, ricostituzione di boschi deteriorati, lavori di difesa contro la caduta di valanghe, opere di difesa degli abitati.

Inoltre, la Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche, sempre avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria alla stessa dipendente (art. 16, comma 3, l.r. 4/2009).

Tali interventi sono compiuti dagli operai e dagli impiegati forestali dipendenti della Regione per effetto di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'art. 66 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 616. In tali occasioni, con il trasferimento delle funzioni sono stati trasferiti anche gli operai forestali che prima lavoravano alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato. La Regione ha accolto ed inserito i citati addetti forestali nel proprio ordinamento giuridico e funzionale con l'art. 16 della legge regionale 6/1979 e con l'art. 7 della legge regionale 73/1979.

Le attività che la Regione compie in amministrazione diretta con gli addetti forestali sono plurime ed eterogenee. In primo luogo, sono eseguite quelle richieste dai Settori regionali competenti in materia di foreste, agricoltura, sanità, ambiente, territorio, montagna e turismo, poi quelle formulate da Organismi regionali, quali - ad esempio - l'ARPA ed i Parchi regionali.

Oltre ai predetti interventi, sono molto numerosi quelli che gli addetti forestali eseguono in seguito alla valutazione regionale delle segnalazioni delle unioni di comuni e dei comuni.

CRITERI E PRIORITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA REGIONALE

Per la definizione dei criteri di cui al presente paragrafo si è tenuto conto:

- che la cura e la gestione delle foreste del patrimonio indisponibile della Regione e dei vivai forestali di proprietà regionale sono eseguite in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali fin dal trasferimento delle competenze e dei beni alla Regione avvenuto sulla base delle norme legislative sopra menzionate nelle premesse ;
- della destinazione degli interventi degli addetti forestali, che per sua natura è rivolta alle zone montane e collinari ed ai territori dei piccoli comuni;
- che gli interventi compiuti in amministrazione diretta si caratterizzano per la funzione di soddisfare bisogni pubblici non colmati da interventi di mercato. Tra questi rientrano frequentemente i lavori forestali in zone montane, collinari o in piccoli comuni.

Gli interventi di amministrazione diretta da realizzarsi prioritariamente sono quelli di cura e gestione delle foreste del patrimonio indisponibile della Regione e dei vivai forestali di proprietà regionale, quindi quelli richiesti dalle Strutture regionali e dagli Organismi regionali.

Inoltre, per le motivazioni prima espresse sono eseguiti gli interventi rivolti ai territori delle unioni di comuni montani, delle unioni di comuni collinari, dei comuni montani, dei comuni collinari e dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda le tipologie di interventi da svolgersi nei predetti territori, in coerenza con quanto previsto dai citati articoli 2 della l.r. 54/1975 ed articolo 16 della l.r. 4/2009 e tenuto conto del preminente interesse di tutela dell'ambiente, del territorio, dell'ecosistema e della biodiversità, si individuano le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

- manutenzione alvei/vegetazione riparia;
- manutenzione della rete escursionistica;
- manutenzione della viabilità agro silvo pastorale e secondaria (escluse strade provinciali);
- interventi forestali;
- manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati.

MODALITÀ DI SELEZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI SEGNALATI DALLE UNIONI DI COMUNI MONTANI, DALLE UNIONI DI COMUNI COLLINARI, DAI COMUNI MONTANI, DAI COMUNI COLLINARI E DAI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI.

Per consentire una ordinata e razionale programmazione degli interventi da eseguire annualmente, sulla base delle disponibilità delle relative risorse, il Settore "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, tutela del territorio e vivaistica forestale" effettua una ricognizione delle segnalazioni delle unioni di comuni e dei comuni predetti, mediante l'invio di una modulistica uniforme di raccolta dei dati.

A tal fine, si stabilisce anche che:

- a. le segnalazioni pervenute oltre il termine del 20 dicembre dell'anno precedente o carenti delle precisazioni espressamente prestabilite nella modulistica di segnalazione, nonostante la specifica richiesta di integrazione, non saranno prese in considerazione;
- b. gli interventi caratterizzati da estrema urgenza saranno presi in considerazione in qualunque momento dell'anno emergano;
- c. le segnalazioni deve altresì attestare che l'intervento di cui si tratta non è oggetto di altro finanziamento con risorse pubbliche.

MONITORAGGIO

Il sopra richiamato Settore regionale cura il monitoraggio ed il coordinamento con le altre Strutture regionali competenti in materia di interventi forestali con l'obiettivo di armonizzare gli interventi e di evitare duplicazioni e diseconomie.